

Coronavirus, mascherine a 50 centesimi: ecco dove trovarle

A stabilizzare il prezzo un'ordinanza del commissario Arcuri dopo l'accordo con Confcommercio. Presso i presidi sanitari anche dai tabaccai.



di [Gabriella Lax](#) -

Mascherine accessibili a tutti da oggi. Da oggi le mascherine chirurgiche al prezzo massimo di 50 centesimi più Iva si potranno comprare in 50mila punti [vendita](#). «Da metà maggio i punti [vendita](#) diventeranno 100mila». Tutto questo è possibile grazie ad un'ordinanza del 26 aprile 2020 (in allegato) del commissario straordinario all'emergenza [coronavirus](#) Domenico Arcuri in conferenza stampa.

- [Mascherine a 50 centesimi, l'accordo con le associazioni di commercianti](#)
- [Mascherine chirurgiche, dove acquistarle](#)
- [Sanzioni per chi vende mascherine a più di 50 centesimi](#)

Mascherine a 50 centesimi, l'accordo con le [associazioni](#) di commercianti

Saranno circa 20.000 i punti [vendita](#) della grande distribuzione dove da oggi, 4 maggio, sarà possibile comprare le mascherine chirurgiche a 50 centesimi l'una, al netto dell'Iva. Tutto questo è possibile grazie all'accordo concluso dal Commissario straordinario con le [associazioni](#) dei commercianti Confcommercio, Federdistribuzione e la catena di supermercati Conad, che avrà valore anche per tutti i commercianti italiani loro associati.

Mascherine chirurgiche, dove acquistarle

Ma quali sono i punti precisi ed i posti in cui si potranno acquistare le mascherine ad un prezzo accessibile? Il Commissario ha chiarito che si potranno trovare nelle farmacie e nelle parafarmacie, ma anche nei supermercati delle catene della grande distribuzione e presto saranno disponibili anche dai tabaccai.

Nello specifico «Le farmacie e le parafarmacie, che hanno 26mila punti [vendita](#), hanno sottoscritto con noi un accordo che garantisce che le stesse metteranno in [vendita](#) le mascherine entro il prezzo massimo». Inoltre, il commissario ha finalizzato «un accordo con Confcommercio, che raggruppa le catene della grande distribuzione di supermercati che ha altri 13mila punti [vendita](#) e con Federdistribuzione, che raggruppa altre grandi catene, che ha fino a 7mila punti [vendita](#) sul territorio e con la Coop che ha 1.100 punti vendita». In sostanza, in questi posti, «una mascherina chirurgica costerà 0,50 centesimi più Iva finché l'Iva ci sarà» perché il [governo](#) potrebbe decidere di ridurre aliquota su questi prodotti.

Ma le novità non finiscono qui perché è in atto un'altra interlocuzione: «Abbiamo iniziato un dialogo serrato con l'associazione nazionale dei tabaccai con la quale contiamo di sottoscrivere nei prossimi giorni un accordo per vendere mascherine al prezzo massimo fissato dall'ordinanza. L'associazione nazionale dei tabaccai ha altri 50mila punti [vendita](#) sul nostro territorio».

Sanzioni per chi vende mascherine a più di 50 centesimi

A ciò si aggiunga che «È stata introdotta dal comitato tecnico scientifico anche la tipologia di mascherine di comunità, che sono mascherine che possono anche essere autoprodotte, che sono più basiche e che a certe condizioni possono essere utilizzate dai cittadini anche nella fase 2». Infine, è vero che il commissario non ha potere decisionale sulle sanzioni, tuttavia chiarisce: «Non ho potere definire le sanzioni ma confido che chi ha il potere di farlo possa definire questo ultimo aspetto» ha aggiunto in conferenza stampa il Arcuri.

[Scarica pdf ordinanza Arcuri mascherine](#)

(da www.studiocataldi.it)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19

ORDINANZA 26 aprile 2020

Disposizioni urgenti per la vendita al consumo di mascherine facciali. (Ordinanza n. 11). (20A02353)

(GU n.108 del 27-4-2020)

Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da COVID-19;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 70 del 17 marzo 2020, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto l'art. 122 del predetto decreto-legge che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e' nominato un Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, e che ne definisce funzioni e poteri, anche in deroga alle disposizioni vigenti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 marzo 2020, n. 0006119P4.8.1.4.1., con il quale, all'art. 1, il dott. Domenico Arcuri e' stato nominato Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, ed a cui sono stati conferiti i poteri di cui al richiamato art. 122;

Considerato che lo stesso art. 122 statuisce che rientra tra i compiti del Commissario straordinario attuare e sovrintendere a ogni intervento utile a fronteggiare l'emergenza sanitaria, organizzando, acquisendo e sostenendo la produzione di ogni genere di bene strumentale utile a contenere e contrastare l'emergenza stessa, o comunque necessario in relazione alle misure adottate per contrastarla, nonche' programmando e organizzando ogni attivita' connessa;

Considerata la necessita' di assicurare la massima diffusione dei dispositivi di protezione individuale, anche in ragione del prevedibile aumento della domanda di mascherine «chirurgiche» in esito al prossimo avvio della cosi' detta «fase 2»;

Considerato che tale aumento della domanda potrebbe comportare, per le mascherine «chirurgiche», ritenute «beni strumentali utili a fronteggiare l'emergenza» e, quindi, beni di primaria necessita', una lievitazione ingiustificabile dei prezzi al consumo, tale da pregiudicare il piu' ampio accesso a tale tipologia di dispositivi e, conseguentemente, la piena efficacia delle misure di contrasto programmate;

Considerato che si ritiene necessario intervenire, per calmierare tale eventuale ingiustificabile lievitazione dei prezzi al consumo di detti prodotti, definendo un prezzo massimo raccomandato di vendita al consumo;

Considerato che il documento UNI EN 14683 dell'ottobre 2019 e la tabella ivi compendiata definisce i requisiti di prestazione per le maschere facciali ad uso medico:

Tipo I:

efficienza di filtrazione batterica (BFE), (%) \geq 95;
pressione differenziale (Pa/cm²): < 40;
pulizia microbica: (ufc/g) \leq 30.

Tipo II:

efficienza di filtrazione batterica (BFE), (%) \geq 98;
pressione differenziale (Pa/cm²): < 40;
pulizia microbica: (ufc/g) \leq 30.

Tipo IIR:

efficienza di filtrazione batterica (BFE), (%) \geq 98;
pressione differenziale (Pa/cm²): < 60;
pressione di resistenza agli spruzzi: \geq 16,0;
pulizia microbica: (ufc/g) \leq 30;

Dispone:

Art. 1

Prezzi massimi
di vendita al consumo

Il prezzo finale di vendita al consumo dei prodotti indicati nell'allegato 1, praticato dai rivenditori finali, non puo' essere superiore, per ciascuna unita', ad euro 0,50, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

La presente ordinanza e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2020

Il Commissario straordinario
Arcuri

Allegato 1

Mascherine facciali (Standard UNI EN 14683)

Tipo I:

efficienza di filtrazione batterica (BFE), (%) \geq 95;
pressione differenziale (Pa/cm²): < 40;
pulizia microbica: (ufc/g) \leq 30.

Tipo II:

efficienza di filtrazione batterica (BFE), (%) \geq 98;
pressione differenziale (Pa/cm²): < 40;
pulizia microbica: (ufc/g) \leq 30.

Tipo IIR:

efficienza di filtrazione batterica (BFE), (%) \geq 98;
pressione differenziale (Pa/cm²): < 60;
pressione di resistenza agli spruzzi: \geq 16,0;
pulizia microbica: (ufc/g) \leq 30.